



AREA

AREA SVILUPPO SOSTENIBILE ED
INNOVAZIONE

IN SINTESI

Il Decreto MITE 15 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica disciplina il regime di incentivazione del biometano immesso nella rete gas, prodotto da impianti che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, definendo valore, modalità e condizioni di accesso agli incentivi definiti in conformità al D.LGS. 199/21 ed alla Misura PNRR “Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare”.

COMMENTO

Si tratta di un provvedimento fortemente atteso dal settore agricolo che consentirà di accompagnare lo sviluppo del biometano agricolo, sia da nuovi impianti che da impianti riconvertiti, da destinare al trasporto o ad altri usi (industria, agricoltura, ecc.), nel periodo 2023-giugno 2026.

Prot. N. 59

Circolare n. 16757

Roma, 18 Gennaio 2023

Clima ed Energia RP

Area Sviluppo sostenibile e innovazione

Corso Vittorio Emanuele II, 101 – 00186 Roma

Sedi regionali e provinciali di Confagricoltura

Federazioni Nazionali di Prodotto

Federazioni Nazionali di Categoria

Anga

Agriturist

Fai

Confagricoltura Donna

Enti Aderenti

Loro Sedi

Oggetto: DECRETO 15 settembre 2022“Attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR”.

Il Decreto MITE 15 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica (di seguito Decreto Biometano), è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 26 ottobre u.s. ed è il primo dei decreti attuazione della misura “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare” del PNRR.

Il Decreto Biometano, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 “Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano” del D.LGS. 199/2021, che ha esteso il perimetro di incentivazione del biometano, prevedendo oltre alla destinazione d'uso “trasporti”, la destinazione “altri usi”¹, disciplina il regime di incentivazione del biometano immesso nella rete gas, prodotto da impianti che entrano in esercizio entro il 30 giugno 2026, definendo il valore, modalità e condizioni di accesso agli incentivi (per approfondimenti sul D.LGS. 199/21 e sulla *Misura PNRR “Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare”* si rimanda all'allegato alla presente circolare).

Risorse e periodo di applicazione

Il Decreto Biometano mette a disposizione per la produzione di biometano (agricolo/da FORSU) risorse per un ammontare complessivo pari a 1.730,4 milioni di euro da assegnare entro il 2024 ad impianti che dovranno entrare in esercizio entro giugno 2026.

¹ “altri usi”: biometano utilizzato nei settori industriale, residenziale, terziario e nell'agricoltura, con esclusione del settore di generazione termoelettrica;

Ambito di applicazione

In particolare, il Decreto Biometano ammette agli incentivi il biometano, sia in forma gassosa che liquida, immesso nella rete del gas naturale e prodotto nel rispetto dei *requisiti di sostenibilità* e di *riduzione delle emissioni* (disciplinati dalla direttiva 2018/2001/UE) in relazione alle specifiche destinazioni d'uso. Il produttore dovrà infatti indicare fin da subito la destinazione d'uso del biometano che andrà a produrre ("trasporti" o "altri usi").

Il Decreto Biometano incentiva sia i nuovi impianti (biometano da matrici agrozootecniche/agroindustriali/FORSU) che gli impianti a biogas riconvertiti a biometano laddove alimentati da matrici agricole. L'incentivo, così come previsto dal PNRR, è composto da due componenti:

- a) un contributo in conto capitale (fino al 40% del costo ammissibile);
- b) una tariffa incentivante applicata alla produzione netta di biometano, per 15 anni.

L'accesso agli incentivi avviene tramite procedure competitive pubbliche in cui, periodicamente, sono messi a disposizione dal GSE dei contingenti di capacità produttiva. La realizzazione degli impianti incentivati potrà essere avviata solo dopo la pubblicazione della graduatoria di ammissione agli incentivi, redatta dal GSE, inoltre dovranno entrare in esercizio entro il 30 giugno 2026².

Ai fini della verifica del suddetto requisito, il decreto indica che, ad esempio, l'ordine delle attrezzature o l'avvio dei lavori di costruzione, rappresentano motivo di esclusione dagli incentivi. Non rientrano invece tra i motivi di esclusione, l'acquisto di terreni e le opere propedeutiche all'investimento, quali l'ottenimento di permessi e lo svolgimento di studi preliminari di fattibilità.

Proprio per tener conto di tali limitazioni, dovute alla regolamentazione europea in materia di aiuto di stato all'energia in vigore dal 2022, che, per tutelare gli investimenti già avviati, con il **DM MiTE del 5 agosto 2022** recante "*Attuazione del PNRR: M2C2 I.1.4 - Sviluppo del biometano secondo criteri per la promozione dell'economia circolare - produzione di biometano secondo quanto previsto dal decreto 2 marzo 2018*" è stato prorogato di un anno il regime di incentivazione del biometano destinato ai trasporti (CIC) introdotto dal DM 2.03.2018 la cui scadenza era fissata al 31 dicembre 2022. Tale proroga è stata infatti riconosciuta ai soli impianti in possesso di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio alla data del 19 agosto 2022, che hanno presentato richiesta di qualifica al GSE entro il 17.09.22 e che avranno ottenuto la qualifica a progetto entro il 31.12.22.

Per quanto sopra indicato, nel 2023 si affiancheranno due regimi di incentivazione del biometano destinato ai trasporti (DM 5 agosto 2022 e DM 15 settembre 2022) benché il tetto ai quantitativi di biometano incentivabile nei trasporti continuerà ad essere determinato sul limite di 1,1 miliardi di metri cubi l'anno (introdotto dal DM 2.03.18) indipendentemente dalla tipologia di incentivo cui si accede (incentivo PNRR / CIC).

Di seguito si riporta la tabella relativa al contributo in conto capitale previsto dal Decreto Biometano (Allegato 1 al DM) e differenziato per taglia di impianto (fino a Smh, da 100 a 500 Smh, oltre i 500 Smh).

² Tale limitazione nasce dai nuovi orientamenti in materia di aiuti di stato all'energia, ambiente e clima, in vigore dal 2022.

Tipologia impianti di produzione del biometano	Capacità produttiva biometano (C _p)	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	Costo specifico di investimento massimo [€/Smc/h]	Percentuale di contribuzione in conto capitale [%]
		Nuovi impianti	Riconversioni	
Impianti agricoli	C _p ≤ 100 Smc/h	33.000	12.600	40%
	100 Smc/h < C _p ≤ 500 Smc/h	29.000	12.600	40%
	C _p > 500 Smc/h	13.000	11.600	40%
Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	50.000		40%

Di seguito si riportano poi le tariffe incentivanti (tariffe di riferimento) previste dal Decreto Biometano e differenziate sulla base della capacità di produzione (Smc/h).

Tipologia impianti di produzione del biometano	Capacità produttiva biometano (C _p)	Tariffa di riferimento [€/MWh] Nuovi impianti agricoli e alimentati da rifiuti organici e riconversioni solo per impianti agricoli
Impianti agricoli di piccole dimensioni	C _p ≤ 100 Smc/h	115
Altri impianti agricoli	>100 Smc/h	110
Impianti alimentati da rifiuti organici	Qualsiasi	62

Lo specifico valore della tariffa incentivante è assegnato mediante meccanismo di asta al ribasso a partire dalla tariffa di riferimento indicato in tabella (il produttore deve presentare una offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento posto a base dell'asta, non inferiore all'1%).

Requisiti per l'accesso agli incentivi e criteri di esclusione

Possono accedere agli incentivi mediante le procedure competitive, gli impianti che rispettano i seguenti requisiti:

- possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
- preventivo di allacciamento alla rete gas accettato;
- conformità del biometano ai criteri stabiliti dalla direttiva 2018/2001/UE ai fini del rispetto del principio "non arrecare un danno significativo", ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento 2021/241/UE, nonché ad almeno uno dei seguenti requisiti in materia di sostenibilità³:

³ La sussistenza dei requisiti di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di cui al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2) è verificata applicando la metodologia di riduzione dei gas a effetto serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui rispettivamente agli allegati VI e VII al decreto legislativo n. 199 del 2021. A tal fine, nei limiti stabiliti dall'articolo 42, comma 16, del medesimo decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui al DM 14 novembre 2019 e alla norma tecnica UNI/TS 11567:2020, recante "Linee guida per la qualificazione degli operatori economici filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilità e del bilancio di massa" e successive modifiche e integrazioni.

- 1) l'impianto produce biometano destinato al settore dei trasporti a partire da materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati di cui all'allegato VIII al d.lgs. n. 199 del 2021, e consegue una riduzione di almeno il 65% delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
 - 2) l'impianto produce biometano destinato ad altri usi e consegue una riduzione di almeno l'80 % delle emissioni di gas a effetto serra mediante l'uso della biomassa;
- d) nel caso di riconversioni, l'intervento è realizzato su impianti agricoli esistenti;
- e) nel caso di impianti situati in zone interessate da procedure d'infrazione comunitaria ai fini del miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto all'inquinamento atmosferico, le produzioni di biometano da biomasse devono rispettare i limiti di emissione ivi previsti, in conformità ai contenuti dei rispettivi "Piani per il contrasto ai superamenti dei limiti della qualità dell'aria";
- f) nel caso di impianti agricoli situati in zone vulnerabili ai nitrati con carico di azoto di origine zootecnica superiore a 120 kg/ha come definite dai Piani di azione regionali in ottemperanza alla direttiva 91/676/CEE, deve essere utilizzato almeno il 40% in peso di effluenti zootecnici nel piano di alimentazione complessivo;
- g) i progetti devono prevedere le vasche di stoccaggio del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno 30 giorni, che devono essere coperte a tenuta di gas e dotate di sistemi di captazione e recupero del gas da reimpiegare per la produzione di energia elettrica, termica o di biometano. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il digestato non venga stoccato, ma avviato direttamente al processo di compostaggio.

Contingenti disponibili, tempistiche e modalità di svolgimento delle procedure competitive

L'accesso agli incentivi, inoltre, avverrà mediante la messa a disposizione di contingenti annui di capacità produttiva incentivabile che si riportano di seguito (Tabella 1 al DM) per gli anni 2022-2023-2024. Tenuto conto dei ritardi legati al completamento del quadro normativo (procedure GSE, delibera ARERA ecc.), il contingente del 2022 è riallocato sugli anni successivi.

Tabella 1. Contingenti annui [Smc/h]

	2022	2023	2024	Totale
Totale (Smc/h)	67.000	95.000	95.000	257.000

Dal 2023 sono previste almeno due procedure l'anno di assegnazione della capacità incentivata (due bandi con un periodo di apertura di 60 giorni l'uno e pubblicazione entro 90 giorni dalla chiusura di ogni singola procedura, della graduatoria dei progetti ammessi).

Per le procedure indette nel 2023, le tariffe di riferimento poste a base d'asta sono quelle indicate all'**Allegato 2 al Decreto Biometano** ed è prevista una offerta di riduzione percentuale della tariffa di riferimento, non inferiore all'1% già a partire dal primo periodo di applicazione (2022-2023). Dall'anno 2024 ed eventualmente fino al 2026, le tariffe saranno poi ridotte del 2% rispetto ai valori indicati in tabella.

Gli impianti agricoli di produzione di biometano rientrati nella relativa graduatoria del GSE, dovranno entrare in esercizio al più tardi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria medesima. Il superamento di tale termine, comporterà l'applicazione di una decurtazione della tariffa incentivante dello 0,5% per ogni mese di ritardo (articolo 3, comma 1, lettera b), nel limite

massimo di nove mesi di ritardo. Il Decreto specifica anche che non è consentito il trasferimento della titolarità a terzi di un impianto aggiudicatario di una procedura prima della sua entrata in esercizio e della stipula del contratto-tipo con il GSE.

Tipologia incentivo

La tariffa incentivante è erogata in forma di tariffa premio. Per i soli impianti di capacità produttiva pari o inferiore a 250 Smc/h, è prevista la possibilità di richiedere, in alternativa, l'erogazione di una tariffa onnicomprensiva.

Per impianti in tariffa premio, al produttore verranno inoltre riconosciute dal GSE le garanzie di origine⁴ (GO). Nel caso invece di impianti incentivati in tariffa onnicomprensiva, le GO verranno emesse dal GSE e contestualmente trasferite a titolo gratuito allo stesso GSE.

Il decreto, per quanto indicato, incentiva anche la quota di biometano prodotta eventualmente autoconsumata dal produttore, supportando fattivamente la transizione energetica verso combustibili alternativi nello stesso settore agricolo.

Erogazione del contributo in conto capitale

Una volta aggiudicato l'incentivo sull'impianto, il produttore comunica al GSE l'entrata in esercizio e trasmette la documentazione di spesa sostenuta quietanzata in relazione alla realizzazione dell'intervento.

In particolare, sono considerate spese ammissibili, ai fini dell'erogazione del contributo in conto capitale:

- a) i costi di realizzazione ed efficientamento dell'impianto quali le infrastrutture e i macchinari necessari per la gestione della biomassa e del processo di digestione anaerobica, per lo stoccaggio del digestato, la realizzazione dell'impianto di purificazione del biogas, la trasformazione, compressione e conservazione del biometano e della CO₂, la realizzazione degli impianti e delle apparecchiature per l'autoconsumo aziendale del biometano;
- b) le attrezzature di monitoraggio e ossidazione del biometano, dei gas di scarico e di monitoraggio delle emissioni fuggitive;
- c) i costi di connessione alla rete del gas naturale;
- d) i costi per l'acquisto o acquisizione di programmi informatici funzionali alla gestione dell'impianto;
- e) le spese di progettazione, direzione lavori, collaudo, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze, connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti, nella misura massima complessiva del 12% della spesa totale ammissibile;
- f) i costi per la fase di compostaggio del digestato.

L'IVA non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

Modalità di gestione del biometano immesso nella rete del gas naturale

⁴ "Garanzia d'origine biometano" o "GO biometano": è la garanzia di origine sulla produzione di biometano di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n. 199 del 2021, distinta in garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e garanzia di origine sulla produzione di biometano utilizzato in altri usi.

Per gli impianti in tariffa omnicomprensiva, il GSE garantisce il ritiro del biometano immesso nella rete con obbligo di connessione di terzi, in corrispondenza dei rispettivi punti di consegna, e la cessione del biometano al mercato.

Verifiche e controlli

I controlli sugli impianti di produzione di biometano e sulla relativa immissione nella rete del gas naturale sono eseguiti in via autonoma o congiunta, per le rispettive competenze, dal GSE e dal Comitato tecnico consultivo biocarburanti (comitato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28).

Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifiche spettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti locali, ai gestori di rete nonché agli organismi di certificazione della sostenibilità (art. 7, comma 3, del DM 14 novembre 2019). La prima visita di sorveglianza è previsto venga effettuata entro 30 giorni dal rilascio del primo certificato di sostenibilità inerente il biometano immesso in rete.

Cumulabilità degli incentivi

Il Decreto dispone che gli incentivi sul biometano non siano cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti.

Ulteriori provvedimenti

Per quanto riguarda gli ulteriori provvedimenti previsti dal Decreto Biometano, si segnala che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha emanato il decreto 13 gennaio 2023 che approva le regole applicative redatte dal GSE che disciplinano le modalità di accesso agli incentivi sul biometano immesso nella rete del gas naturale.

Le regole applicative del decreto, redatte dal GSE, disciplinano le modalità di accesso agli incentivi ed in particolare:

- a) gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure di assegnazione dell'incentivo, in conformità alle disposizioni afferenti al PNRR e alle relative linee guida, incluse le misure per garantire il rispetto del principio del "*non arrecare un danno significativo*" (DNSH);
- b) i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi;
- c) la procedura e la documentazione da inviare per verificare il rispetto dei requisiti previsti ai fini del riconoscimento degli incentivi (conto capitale e tariffa incentivante);
- d) i contratti-tipo da stipulare tra il GSE e i soggetti richiedenti ai fini del riconoscimento della tariffa incentivante di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), nonché quelli da stipulare con i soggetti obbligati all'immissione in consumo di biocarburanti di cui al DM 10 ottobre 2014, atti a garantire la corresponsione degli incentivi di cui al presente decreto e l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, del DM 2 marzo 2018;
- e) le tempistiche e le modalità di riconoscimento degli incentivi;
- f) gli obblighi a carico dei soggetti che percepiscono gli incentivi sul biometano;
- g) le modalità con le quali il GSE trasmette gli esiti dell'istruttoria al Ministero e provvede all'erogazione dei contributi;

- h) le modalità con le quali sono individuati, anche forfettariamente, i consumi energetici imputabili ai servizi ausiliari degli impianti di produzione di biometano nonché le modalità con le quali sono trattati eventuali autoconsumi utilizzati per processi produttivi;
- i) le modalità attraverso le quali sono utilizzate le garanzie di origine per il rispetto dei requisiti di destinazione d'uso di cui agli articoli 5 e 6 del DM 2 marzo 2018 e all'articolo 4, comma 1, lettera c);
- l) le conseguenze derivanti dall'accertamento delle violazioni riscontrate durante lo svolgimento delle verifiche e dei controlli di cui all'articolo 10, definite secondo criteri di proporzionalità in ragione dell'entità delle violazioni medesime.

Inoltre come indicato nel sito GSE in data 18 gennaio u.s., le richieste di partecipazione alla **prima procedura** competitiva pubblica potranno essere presentate, **esclusivamente per via telematica, mediante** il nuovo applicativo "Sviluppo del biometano" a disposizione sul sito del GSE e accessibile dall'[Area Clienti](#), **dalle ore 12:00 del 30 gennaio 2023 e fino alle ore 12:00 del 31 marzo 2023.**

Il Decreto Biometano affida al GSE anche la pubblicazione sul proprio sito internet dei seguenti dati, con aggiornamento mensile:

- a) un contatore con i dati, separati per settore di destinazione d'uso, del biometano incentivato e del relativo costo degli incentivi a carico delle tariffe del gas, alla cui determinazione concorrono i dati della producibilità o dell'effettiva produzione annua, degli impianti qualificati in esercizio, con il dettaglio del biometano oggetto di ritiro da parte del GSE;
- b) il numero e il valore delle garanzie di origine emesse e di quelle annullate per il biometano incentivato, distinte in garanzie di origine per la produzione di biometano utilizzato nel settore dei trasporti e per la produzione di biometano utilizzato in altri usi;
- c) il dettaglio degli incentivi in conto capitale impegnati ed erogati fino al raggiungimento dei contingenti annui di spesa previsti dal presente decreto;

Sempre al GSE viene affidata la pubblicazione, con cadenza annuale, di un bollettino informativo con l'elenco degli impianti di produzione di biometano ammessi agli incentivi sul biometano, l'indicazione della tipologia delle materie impiegate per la produzione di biometano, l'ubicazione e la capacità produttiva degli impianti e della quantità di biometano impiegata per ciascuna delle finalità del presente decreto.

Da ultimo, il GSE dovrà analizzare i dati dei costi di produzione del biometano tenendo conto dei dati raccolti dagli impianti già in esercizio, nonché delle eventuali variazioni dei costi delle materie prime e dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo, anche a seguito dell'effetto di variazione dei tassi di inflazione. I predetti dati saranno trasmessi annualmente al MASE.

Viene poi **affidata ad ARERA la definizione delle modalità di attribuzione dei costi di incentivazione del biometano** che per quanto riguarda le tariffe per il biometano per altri usi saranno a carico del gettito della componente tariffaria «RE/REt» del gas naturale, mentre quelle per il biometano destinato ai trasporti saranno a carico dei soggetti obbligati all'immissione in rete di biocarburanti.

Segnaliamo, infine, che cresce il numero degli impianti a biometano in ambito agricolo, che per quanto sopra indicato, sono incentivati ai sensi del DM 2 marzo 2018 (biometano destinato al trasporto), con le limitazioni del DM MiTE 5 agosto 2022.

Allegato

Tabella “PNRR e D.LGS. 199/21”

<p>PNRR La Componente 2, della Missione 2 del PNRR, “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile” nella Misura 1 - Incrementare la quota di energia prodotta da fonti di energia rinnovabile [M2C2M1], prevede le seguenti misure di interesse agricolo tra cui quella sul biometano:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Investimento 1.1 - Sviluppo agro-voltaico✓ Investimento 1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'auto-consumo✓ Investimento 1.4 - Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare➤ Riforma 1.1 - Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell'ammissibilità degli attuali regimi di sostegno➤ Riforma 1.2 - Nuova normativa per promuovere la produzione e il consumo di gas rinnovabile
<p>La misura di investimento 1.4 si propone di:</p> <ol style="list-style-type: none">1. sostenere la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di biometano;2. riconvertire e migliorare l'efficienza degli impianti di biogas agricoli esistenti verso la <u>produzione di biometano per i trasporti, il settore industriale e il riscaldamento</u>. Il biometano prodotto deve essere conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili (direttiva RED II) affinché la misura possa rispettare il principio di "non arrecare un danno significativo" e i pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 8, del regolamento (UE) 2021/241;3. sostituire trattori meccanici obsoleti e a bassa efficienza con trattori alimentati esclusivamente a biometano conforme ai criteri stabiliti dalla direttiva RED II e dotati di strumenti per l'agricoltura di precisione. I produttori di biocarburanti e biometano gassosi e di biocarburanti devono fornire certificati (prove di sostenibilità) rilasciati da valutatori indipendenti, come disposto dalla direttiva RED II. Gli operatori devono acquistare certificati di garanzia di origine commisurati all'uso previsto;4. promuovere la diffusione di pratiche ecologiche nella fase di produzione del biogas (siti di lavorazione minima del suolo, sistemi innovativi a basse emissioni per la distribuzione del digestato). <p>D.LGS. 199/2021 Articoli 11 e 14 L'articolo 11 (Incentivi in materia di biogas e produzione di biometano) dispone l'incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale attraverso l'erogazione di una specifica tariffa la cui durata e valore sono definiti con uno o più decreti del MiTE. Con i medesimi decreti, sono anche stabilite le modalità con le quali il regime di incentivazione disciplinato dal DM MISE 2 marzo 2018 “<i>Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti</i>” è coordinato con il nuovo regime di incentivazione nel periodo 1° gennaio 2023 - 30 giugno 2026. In particolare, viene riconosciuto al produttore di biometano uno stesso livello di incentivo sia in caso di utilizzo nel settore dei trasporti che in “altri usi” (esclusi gli usi termoelettrici non cogenerativi). L'articolo definisce inoltre le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno (es. aiuti all'investimento). Per quanto riguarda gli impianti di produzione di energia elettrica da <i>biogas oggetto di riconversione parziale a biometano</i>, viene specificato che possono accedere alla tariffa incentivante del biometano, a condizione che l'intera produzione di biogas risponda ai requisiti di sostenibilità secondo quanto disciplinato dal DM MATTM 14 novembre 2019 “Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”. In particolare, viene specificato che la sostenibilità deve essere verificata su tutte le quantità e tipologie delle biomasse riportate nel titolo autorizzativo (incluse le biomasse funzionali alla produzione di biogas destinato alla cogenerazione). L'articolo 14 (Criteri specifici di coordinamento fra misure del PNRR e strumenti di incentivazione settoriali) dispone l'emanazione (entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DLGS) di un decreto del MiTE per disciplinare le modalità di concessione degli aiuti del PNRR favorendone l'integrazione con le misure del D.LGS. In particolare dispone che ai fini dell'attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 “Sviluppo del biometano, secondo criteri per promuovere l'economia circolare”, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione, attraverso procedure competitive, di un contributo a fondo perduto sulle spese ammissibili connesse all'investimento per l'efficientamento, la riconversione parziale o totale di impianti esistenti a biogas, per nuovi impianti di produzione di biometano, per la valorizzazione e la corretta gestione ambientale del digestato e dei reflui zootecnici, per l'acquisto di trattori agricoli alimentati esclusivamente a biometano. Dispone poi che con il medesimo decreto siano definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi sul biometano immesso in rete (art. 11) e le disposizioni per raccordare il regime incentivante con quello previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018 “Incentivazione del biometano nei trasporti”.</p>